

PTPCT 2025 – 2027

Allegato 17

**PATTO DI INTEGRITÀ
RELATIVO ALLE PROCEDURE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso (di seguito, anche solo "ATER di Treviso" o "Amministrazione aggiudicatrice"), con sede legale in Treviso, Via Gabriele d'Annunzio n. 6, c.f. e p.iva 00193710266, in persona del Direttore *pro tempore*, giusta nomina del C.d.A. n. 37/2022;

e

la Società (di seguito, anche solo "Operatore economico"), con sede legale in
c.f. e p.iva in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive o, comunque, tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici banditi da ATER di Treviso, ivi incluse le procedure di affidamento diretto.
2. Il Patto di Integrità stabilisce le reciproche e formali obbligazioni tra ATER di Treviso e l'Operatore economico partecipante alle procedure relative agli appalti pubblici (siano esse gare d'appalto o procedure di affidamento diretto), di cui al D.lgs. n. 36/2023, in ogni loro fase (affidamento e esecuzione).
3. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con l'espresso impegno al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", di cui alla L. n. 287 del 1990, nonché l'obbligo di astensione dal porre in essere comportamenti contrari alle norme vigenti previste a contrasto del fenomeno corruttivo.
4. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti di importo superiore ai 1.000,00 euro stipulati con ATER di Treviso.

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia comunitaria. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

Per gli affidamenti di importo uguale o inferiore a 1.000,00 euro sarà predisposta apposita clausola di richiamo al presente Patto da inserire nello scambio di lettere commerciali o contratti.

5. Una copia del presente Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa

richiesta ai fini della procedura di affidamento.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture l'Operatore economico si obbliga a:
 - rispettare le norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
 - conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra utilità, direttamente o per interposta persona, al fine di ottenere vantaggi nell'assegnazione dell'appalto o, comunque, di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 - segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto, ovvero durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
 - assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non ha costituito intese di alcun tipo, né intenderà costituirne, con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
 - informare puntualmente tutto il proprio personale dipendente, nonché i propri collaboratori, del presente Patto di integrità e degli obblighi da esso scaturenti;
 - vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i propri collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - denunciare alla Pubblica Autorità competente qualsiasi irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza, per quanto attiene all'attività di cui all'oggetto della procedura di affidamento;
 - dichiarare, con riferimento alla specifica procedura di appalto, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg., oltre che della L. n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
2. L'operatore economico si obbliga inoltre a:
 - 2.1 rilasciare apposita dichiarazione ove attesta di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, ovvero altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o per interposta persona, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
 - 2.2 non corrispondere, né promettere di corrispondere, denaro, beni o altre utilità a terzi al fine di facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione dell'appalto.
3. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, il formale impegno al rispetto

di tutti gli obblighi di cui al presente patto sarà espressamente previsto nei contratti stipulati dall'appaltatore con tutti i propri subcontraenti, sub-affidatari e/o sub-fornitori.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art.14 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:
 - l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
 - la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, co. 2, del D.lgs. n. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice valuta le eventuali violazioni del presente patto ai fini di una possibile esclusione degli Operatori economici dalle procedure di affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 169 del D.lgs. 36/2023, nonché la conseguente applicazione delle misure accessorie.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità degli appalti dell'ATER di Treviso dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Articolo 6

Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'Integrità fra la stazione appaltante e l'Operatore economico e tra gli stessi Operatori economici o concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per espressa accettazione,



AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO



REGIONE DEL VENETO

Il titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa

Luogo e data _____

Firma _____